



COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 28.2.2000

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

IL SINDACO
Raglio arch. Ennio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolini dott. Marcello

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Azzanello nell'ambito della podestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n .446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione sanzioni, contenzioso.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

ART. 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

ART. 4

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo del presente regolamento, per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 5

Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 504/1997 sono così definiti:
 - **FABBRICATO:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - **AREA FABBRICABILE:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
2. Sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispetti nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 09.1.1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari all'80% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.
- **TERRENO AGRICOLO:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

ART. 6

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 5.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli classificabili nel gruppo catastale D e per i terreni agricoli, il valore è determinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92 e della normativa vigente in materia.
3. Il valore venale delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
4. I parametri su cui uniformare i criteri di valutazione sono, nell'ordine:
 - la zona territoriale di ubicazione;
 - l'indice di edificabilità;

- la destinazione d'uso consentita;
 - gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
 - i prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
 - i valori definitivamente accertati dall'Ufficio del Registro ovvero le valutazioni da questo richieste all'Ufficio Tecnico Erariale, secondo le modalità previste dall'art. 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 131/86;
 - i valori riportati nel Bollettino Regionale contenente i dati forniti dalla Commissione Provinciale Espropri.
- (*) 5. ~~Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.~~
6. La valutazione del valore delle aree fabbricabili relativo alle annualità precedenti verrà commisurata ponendo a base il valore dell'area al 1° gennaio 2000 e applicando i seguenti indici di deflazione, secondo i coefficienti di rivalutazione ottenuti in base all'andamento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per i salariati (indici del costo della vita):
- 0,8018 per l'anno 1993;
 - 0,8355 per l'anno 1994;
 - 0,8684 per l'anno 1995;
 - 0,9149 per l'anno 1996;
 - 0,9506 per l'anno 1997;
 - 0,9670 per l'anno 1998;
 - 0,9844 per l'anno 1999.
7. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della suindicata agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

(*) **sostituito come segue con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.5.2000:**

5. Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento alle aree fabbricabili, sulla base di perizia di stima tecnica che abbia riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati dal mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;

TITOLO II

DETERMINAZIONE D'IMPOSTA AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 7

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. L'aliquota deve essere deliberata nei limiti minimi e massimi di legge e può essere diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune

ART. 8

Abitazione principale

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivise;
 - c) alloggio regolarmente assegnato dall'A.L.E.R. (ex Istituto autonomo per le case popolari);
 - d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - **DETRAZIONE DI IMPOSTA**, per le abitazioni di cui ai punti a), b) c) e d); l'ammontare della detrazione è determinato nella misura fissata dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. Il Comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 7; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.
4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

ART. 9

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno di imposta 2000, si considerano parti integranti dell'abitazione principale

le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

2. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota ridotta prevista per legge o con deliberazione consiliare si applica unicamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze.
3. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, i beni destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, a prescindere dal loro numero e dalla loro collocazione fisica, purché sia rinvenibile il rapporto di funzionalità con l'abitazione principale e tale rapporto sia oggettivamente dimostrabile dal contribuente. A titolo esemplificativo, si considerano pertinenze nel senso appena definito il garage o box o posto auto (ora identificabili catastalmente nella categoria C/6 e C/2), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, e parimenti individuabili nel quadro – redditi dei fabbricati – del modello base per la dichiarazione dei redditi.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta fermo altresì che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

ART. 10

Terreni condotti direttamente

1. Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, si applicano le riduzioni d'imposta previste dall'art. 9 del D. Lgs. 504/92;
2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9/1/1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 11

Altre riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in una obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e tali da rendere il fabbricato oggettivamente e assolutamente inidoneo all'uso a cui è destinato. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le

- vigenti procedure di accatastamento) anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari.
3. In quest'ultimo caso le riduzioni di imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
 4. A titolo esemplificativo, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
 5. Si possono inoltre ritenere tali i fabbricati e le unità immobiliari per cui ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.);
 6. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva.
 7. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
 8. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammmodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

ART. 12 Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30.11.1992 n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione prevista dal punto i) dell'art.7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI,

ART. 13

Denunce e comunicazioni

1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione.
2. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione della unità immobiliare interessata, entro 180 giorni dalla data di variazione; la comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune.
3. L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di lire 200.000 o lire 300.000 rispettivamente se l'omissione è relativa ad unità immobiliare di valore imponibile fino a lire 100.000.000 o superiore a tale importo.

ART. 14

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno in cui si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulti inferiore a lire 32.000.
- (*)5. ~~La Giunta Comunale può provvedere a razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario; la Giunta può anche stabilire che i bollettini postali o gli altri mezzi di pagamento contengano i dati e le informazioni ritenuti necessari per una verifica in tempo reale e per dati disaggregati dei versamenti effettuati.~~
6. Particolari modalità di pagamento e di dilazione dello stesso, potranno essere stabilite, in caso di successione per causa di morte, a favore degli eredi.

(*) **abrogato con delib. C.C. n. 27 del 26.5.2000**

ART. 15

Controllo e verifica

1. L'ufficio controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 504/92. Per attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, del sopradetto decreto legislativo. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, i provvedimenti istruttori e di rimborso devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4. Alla Giunta Comunale è attribuito il compito di indirizzare le azioni di controllo.
5. Si applica in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.6.1997, n. 218.

ART. 16

Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 17

Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno o del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine citato triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura di cui al successivo articolo 19.

ART. 18

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli

- organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
 - per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
 - per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D. Lgs n. 504/1992.
 4. Il rimborso compete per gli anni interessati alle varianti degli strumenti urbanistici adottate o subite.
 5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle variazioni allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - c) che le varianti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
 6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 504/1992.

ART. 19 Interessi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nella stessa misura prevista dal D.P.R. 602/73, e successive modificazioni, per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1999, n. 133.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, gli interessi sono allineati con quelli previsti per le imposte erariali e saranno calcolati nella seguente misura:
 - fino al 31 dicembre 1993, quattro virgola cinque per cento semestrale;
 - dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1996, tre per cento semestrale;
 - dal 1° gennaio 1997 fino al 30 giugno 1998, due virgola cinque semestrale;
 - dal 1° luglio 1998, tasso legale vigente.
3. Resta, in ogni modo, esclusa la ripetizione di quanto pagato dai contribuenti sulla base delle disposizioni di legge previgenti, nonché lo sgravio e rimborso delle partite già iscritte nei ruoli ordinari, straordinari e coattivi.

ART. 20

Differimento dei termini per il versamento per situazioni particolari

1. Al fine di facilitare il compito del contribuente che, in qualità di erede, risulta obbligato al versamento e alla dichiarazione per sé e per conto della persona deceduta, il funzionario responsabile del tributo, su richiesta motivata dell'interessato, può, accertate le obiettive difficoltà da parte di quest'ultimo ad effettuare entro i termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del D. Lgs. 504/92 i dovuti adempimenti, stabilire congrui differimenti dei termini.
2. Il soggetto passivo, di cui al comma 1, dovrà dare comunicazione, all'atto della presentazione della dichiarazione e/o denuncia di variazione, dell'avvenuto posticipo della stessa, nonché, se autorizzato, anche dal dovuto versamento, allegando in fotocopia la ricevuta dello stesso e riportando nello spazio riservato alle "annotazioni" gli estremi dell'autorizzazione concessa dal funzionario responsabile del tributo.
- ~~(*)3. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, dell'imposta o il versamento della stessa in data successiva a quella prevista dall'art. 10, comma 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza l'applicazione della sanzione per omesso o tardivo versamento.~~
- ~~(*)4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata nonché il venir meno all'obbligo di provvedere al versamento dell'imposta dovuta alla scadenza fissata dal funzionario responsabile in applicazione del comma precedente, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato o dilazionato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta o della data di versamento fissata dal funzionario e non rispettata. Oltre detto termine si procede con avviso di liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni e interessi dovuti.~~
5. L'elenco distinto delle decisioni assunte, ai sensi dei precedenti commi, viene trasmesso annualmente al Sindaco dal Funzionario responsabile del tributo.

ART. 21

Irrogazione delle sanzioni

1. Il sistema sanzionatorio recato dai decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 si applica ai tributi locali nella loro interezza.
2. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la misura delle sanzioni edittali è ridotta, qualora si regolarizzino spontaneamente le irregolarità commesse.
3. L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica – giusta la procedura di cui all'art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del riordinato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.
4. Nella determinazione quantitativa della sanzione, il funzionario responsabile del tributo dovrà aver riguardo, in primo luogo, alla gravità della violazione, per giudicare delle quale si può anche fare riferimento alle caratteristiche della condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'attenuazione o l'eliminazione delle conseguenze.

abrogato con delib. C.C. n. 27 del 26.5.2000

ART. 22
Riduzione delle sanzioni

1. In via di eccezione, qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
 - fino alla metà del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo.

ART. 23
Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili di pari importo della sanzione.

ART. 24
Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errore di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

ART. 25
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 30, comma 14, ultimo periodo, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 28

Norme transitorie

1. A seguito della soppressione, con il precedente art. 13 dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 13, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1999, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 2000.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3 - Soggetti passivi	pag. 2
Art. 4 - Soggetto attivo	pag. 2
Art. 5 - Definizione di fabbricati ed aree	pag. 3
Art. 6 - Base imponibile	

TITOLO II DETERMINAZIONE D'IMPOSTA AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	pag. 5
Art. 8 - Abitazione principale	pag. 5
Art. 9 - Pertinenze dell'abitazione principale	pag. 5
Art. 10 - Terreni condotti direttamente	pag. 6
Art. 11 - Altre riduzioni d'imposta	pag. 6
Art. 12 - Esenzioni	pag. 7

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 13 - Denunce e comunicazioni	pag. 8
Art. 14 - Versamenti	pag. 8
Art. 15 - Controllo e verifica	pag. 9
Art. 16 - Funzionario responsabile	pag. 9
Art. 17 - Rimborsi	pag. 9
Art. 18 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	pag. 9
Art. 19 - Interessi	pag. 10
Art. 20 - Differimento dei termini per il versamento per situazioni particolari	pag. 11
Art. 21 - Irrogazione delle sanzioni	pag. 11
Art. 22 - Riduzione delle sanzioni	pag. 12
Art. 23 - Rateazione della sanzione	pag. 12
Art. 24 - Autotutela	pag. 12
Art. 25 - Contenzioso	pag. 12

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Norme di rinvio	pag. 13
Art. 27 - Entrata in vigore	pag. 13
Art. 28 - Norme transitorie	pag. 13

INDICE	pag. 14
--------	---------